

Tesserae iuris

III.1 (2022)



UNIVERSITAS
STUDIORUM

© 2022, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
www.universitas-studiorum.it

Drafting and layout:
Luigi Diego Di Donna

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

Tesserae iuris

ISSN 2724-2013
Periodico scientifico
S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)
Fabio Botta (Univ. di Cagliari)
Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)
Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)
Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)
Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)
Luigi Garofalo (Univ. di Padova)
Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)
Dario Mantovani (Collège de France)
Luigi Pellicchi (Univ. di Pavia)
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)
Andrea Triscioglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)
Martin Avenarius (Univ. di Colonia)
Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)
Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)
Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)
Giovanna Coppola (Univ. di Messina)
Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)
Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)
Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)
Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)
Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)
Fausto Gorla (Univ. di Torino)
Peter Groeschler (Univ. di Maganza)
Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)
David Kremer (Univ. di Paris V Descartes)
Paola Lambrini (Univ. di Padova)
Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)
Andrea Lovato (Univ. di Bari A. Moro)
Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)
Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)
Francesco Milazzo (Univ. di Catania)
Paul Mitchell (UCL London)
Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)
Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)
Antonio Palma (Univ. di Napoli Federico II)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scvola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. di San Pietroburgo Vysšaja Škola Ekonomiki)

Comitato di Redazione

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)
Diane Baudoin (Collège de France)
Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Univ. Jagellonica)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iulii (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Ferrara)
Jorge Menabrito Paz (Univ. di Città del Messico - UNAM)
Ana Mohino Manrique (Univ. di Madrid - UNED)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)
Marios Tantalos (Univ. di Groningen)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità". Il periodico viene pubblicato due volte l'anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di "embargo", mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l'inserimento in fascia "A" ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l'indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore Responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell'inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l'intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all'interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all'identità dell'autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell'originalità dell'articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore Responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto Romano (s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità") e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"; Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche"; Area 12 "Scienze giuridiche" (cfr. D.M. 855/2015). All'occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio "Foglio di stile", che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for Papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, '*Periscopio*', raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, '*Sul tavolo*', propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, '*A proposito di*', è destinata a recensioni 'con titolo'. Infine, la quinta e ultima sezione, '*Sullo scaffale*', segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell'antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un'impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

Filippo Serafini e il dialogo con il diritto oltreconfine*

IOLE FARGNOLI

Università degli Studi di Milano/Universität Bern

Il magistero di Filippo Serafini si intreccia con le vicende politiche che portarono al conseguimento dell'Unità nazionale e che seguirono tale momento per interessare lo sviluppo del diritto civile e della dottrina civilistica italiani. Il 25 novembre del 1871 Serafini teneva la prolusione alla Regia Università di Roma come primo romanista del Regno d'Italia sulla cattedra di quell'Ateneo, conseguita poco dopo il trasferimento a Roma della corte e del governo¹. Di lì a poco sarebbe diventato il primo Rettore di tale Università dopo l'unificazione d'Italia.

1. Indicazioni biografiche

1.1. La formazione

Filippo Serafini, figlio di Domenico e di Antonia Cominotti, nacque, ultimo di sette fratelli, il 10 aprile 1831 a Preore, nelle vicinanze di Trento, nel territorio italiano della monarchia austro-ungarica. Frequentò le scuole elementari nel Collegio militare di Hall nel Tirolo (a 8 km da Innsbruck), la scuola ginnasiale a Innsbruck, Bressanone e Brescia, il liceo a Rovereto². Mi soffermo su questi dettagli della sua formazione per mettere in evidenza che Serafini dominava,

* Il contributo è destinato anche alla pubblicazione negli atti del convegno 'Il primo decennio post-unitario. Diritto ed economia in Italia dal 1861 al 1871', tenutosi a Catanzaro nei giorni 20 e 21 maggio 2021. Ringrazio il Prof. Lorenzo Sinisi e la Prof. Mariateresa Carbone del Centro di Ricerca di Ateneo 'Laboratorio di Storia Giuridica ed Economica' per avermi offerto l'opportunità di soffermarmi su un Maestro come Filippo Serafini, di cui avevo colto la grandezza e la dimensione transnazionale già una decina di anni, nei miei primi anni bernesi, avviata dai preziosi suggerimenti e sapienti impulsi di Pio Caroni.

1. SERAFINI, *Del metodo*.

2. Molto informativo sui passaggi della formazione di Serafini è DE GUBERNATIS, *Filippo Serafini*, 941-942. Per la ricostruzione del profilo scientifico e umano dello studioso sono inoltre preziose le commemorazioni dell'allievo e genero Lando Landucci: la prima, LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 9-32, fu pronunciata in occasione della ricollocazione della lapide in sua memoria davanti alla sua casa natia che era stata fatta togliere dall'Austria durante la prima guerra mondiale; la seconda, LANDUCCI, *Filippo Serafini (10 aprile 1831-10 aprile 1931)*, 121-130, corrisponde alla commemorazione in occasione del centenario dalla sua nascita. Sul magistero di Filippo Serafini si veda, da ultima, FURFARO, *The revival*, 262-280 e FURFARO, *Recezione*, 81.

fin dalla giovane età, la lingua tedesca e la cultura germanica. Tale formazione si perfezionò poi nel percorso dei suoi studi giuridici. Serafini cominciò lo studio di giurisprudenza a Vienna nel 1850, per studiare anche a Innsbruck nel 1853-54, poi a Berlino con Friedrich Carl von Savigny e a Heidelberg con Karl Joseph Mittermaier, a Siena, di nuovo a Heidelberg e concludere il percorso a Vienna nel 1856. Durante gli anni dell'università per non pesare economicamente sulla famiglia lavorava presso il tribunale di Tione³: questa esperienza gli diede verosimilmente fin dall'inizio un contatto con la prassi di cui non perse mai, nello studio scientifico, il punto prospettico. Si dottorò nel 1857 a Innsbruck.

1.2. *Il patriottismo*

Pur essendo nato in un territorio sotto il dominio straniero, Serafini non nascondeva lo spirito patriottico che caratterizzava la sua famiglia di origine. Due zii da parte di padre furono rimossi dalla loro professione nel 1848 per avere sostenuto pubblicamente l'opportunità che il Tirolo si dividesse e si unisse all'Italia. Due dei suoi fratelli maggiori, Antonio e Pietro, ebbero a che fare con i Corpi franchi e si rifugiarono in Lombardia; fecero poi parte della legione trentina nella primavera del 1848 e seguirono Garibaldi a Roma (1849). Antonio fu persino uno dei Mille e divenne in seguito ufficiale dell'esercito nel Regno d'Italia⁴.

Secondo la testimonianza del suo allievo Landucci, lo stesso Filippo Serafini avrebbe combattuto nella legione di Luciano Manara negli anni 1848-1849⁵. Il suo sogno di vedere il Trentino ricongiunto all'Italia è confermato – al di là delle passioni giovanili – da due episodi. Si narra che in occasione del volume consegnatogli per il trentacinquesimo anno del suo magistero, gli amministratori e le famiglie notabili gli fecero pervenire a Pisa un intaglio in legno e un album di fotografie di Preore e delle Giudicarie. Serafini, che dal 1859 faceva raramente ritorno nella sua patria, non poté trattenere le lacrime nel vedere i regali⁶.

3. SCALFI BAITO, *Filippo Serafini*, 21.

4. SCALFI BAITO, *Filippo Serafini*, 21.

5. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 11: «Ebbe sempre ardenti spiriti di italianità; e, se dovette frenarli, quando si trovava in Paesi dominati dal nemico Impero, non si trattenne dal manifestarli ogni volta, che lo poté, come quando, egli medesimo me lo narrò, corse ad arruolarsi nella legione di Luciano Manara, che col Dandolo e con altri indomiti di tanto poetici ardimenti animò quegli anni puri, ingenui e sublimi, il 48 ed il 49, della nostra ultima storia».

6. SCALFI BAITO, *Filippo Serafini*, 21.

Altra conferma del forte legame con la terra natia deriva dalla sua ultima apparizione pubblica in occasione dell'inaugurazione del monumento a Dante Alighieri a Trento il 18 ottobre 1896, in rappresentanza del Ministro della Pubblica Istruzione⁷. Landucci riferisce della patriottica fantasia che emerse dal discorso di Serafini e della menzione anche in quella sede del suo sogno di vedere ricongiunto all'Italia il Trentino con: «le belle e sovrastanti Alpi, che ascendere – fortissimo nelle escursioni in montagna – era per lui il più gradito diletto⁸». Di lì a poco, ma dopo la sua morte, la ricongiunzione territoriale si sarebbe trasformata in realtà.

1.3. *La carriera*

La carriera accademica di Serafini fu fulminea. Nello stesso anno 1857 in cui si dottorò a Innsbruck, il giovane, allora ventiseienne, vinse il concorso a cattedra in diritto romano e storia del diritto all'Università di Pavia. All'epoca Pavia era parte dell'impero austro-ungarico e commissari chiamati a decidere la procedura furono solo docenti di lingua tedesca: Karl Adolf Vangerow, Friedrich Ludwig Keller, Adolf Fredrich Rudorff, Karl Ludwig Arndt e Karl Joseph Mittermaier⁹. Due anni dopo la Lombardia sarebbe passata al Piemonte¹⁰. Nel senso che Serafini all'epoca padroneggiasse meglio la lingua tedesca piuttosto che quella italiana depone la sua decisione, immediatamente prima di cominciare l'insegnamento a Pavia, di trascorrere un periodo a Siena al fine di perfezionare la sua conoscenza dell'italiano¹¹.

Di questo periodo, e precisamente del giorno di Natale del 1857, è la lettera, corredata dagli auguri per il nuovo anno, scritta da Pavia a Mittermaier per ringraziarlo dell'accoglienza in occasione di un recente soggiorno di studio: «Le auguro lunghi anni di prospera vita a vantaggio della scienza, della studiosa gioventù e dell'Italia che è per Lei tutta gratitudine¹²».

Nel 1868 Serafini vinse la cattedra presso l'Università di Bologna e poco dopo cambiò di nuovo sede in seguito alla chiamata presso la regia Università di Roma come successore di Ilario Alibrandi. Di Alibrandi che, suc-

7. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 23.

8. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 24.

9. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 11.

10. SCALFI BAITO, *Filippo Serafini*, 21.

11. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 11; LANDUCCI, *Filippo Serafini (10 aprile 1831-10 aprile 1931)*, 128.

12. Lettera di Filippo Serafini del 25.12.1857 ©Kalliope – Verbundkatalog.

cessivamente all'annessione di Roma da parte del Regno d'Italia, aveva lasciato la sua posizione a La Sapienza per fedeltà al pontefice sotto la spinta del partito cattolico, Serafini non solo prese il posto, ma divenne di lì suo successore come Rettore per l'anno 1872-73. Nel neo-nato Regno d'Italia Serafini era non solo il primo romanista, ma anche il primo Rettore di quell'Università.

Serafini non si trattenne a lungo neanche a Roma. Due anni dopo optò per la cattedra di Pisa (1873-1897), da dove non si mosse più, fondando con Saverio Scolari e Francesco Buonamici il Seminario storico-giuridico. A Pisa fu Rettore negli anni 1894-1895.

Nel 1892 Serafini fu insignito del volume degli studi giuridici per il trentacinquesimo anno del suo insegnamento¹³ e in quell'occasione venne nominato senatore del Regno in quanto membro ordinario del Consiglio superiore di Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio¹⁴. Fu senatore quindi dal 21 novembre 1892 fino alla morte.

Oltre che socio nazionale dal 1880 della Regia Accademia dei Lincei, ebbe una collezione di titoli¹⁵ e molteplici onorificenze¹⁶. Morì a 66 anni il 15 maggio 1897 a Pisa, dove è sepolto.

13. Sulla vicenda della composizione del comitato di redazione («RISG», XIII [1892], 319), di cui non faceva parte Vittorio Scialoja, la cui chiamata a Roma del 1884 determinò una frattura che non si sarebbe più colmata tra costui e Serafini, manifestatasi sul piano sia editoriale sia personale, si veda ampiamente TALAMANCA, *Un secolo*, LXXXVI, C s.

14. Serafini fu infatti componente del Consiglio Superiore della pubblica istruzione al Ministero dell'istruzione negli anni 1882-1884, 1886-1889, 1891-1895 e membro della Giunta del Consiglio della pubblica istruzione negli anni 1883-1884, 1891-1895.

15. Fu Socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino, Socio dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Socio corrispondente della Società di legislazione comparata di Parigi, Socio dell'Accademia lucchese di scienze, lettere e arti, Socio dell'Accademia Reale Peloritana, Socio dell'Accademia dei legisti di Rovereto, Socio dell'Accademia degli Agiati di Rovereto, Socio dell'Accademia di legislazione di Madrid, Socio corrispondente dell'Accademia di scienze morali di Utrecht, Socio onorario della Regia Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, Membro onorario della Società dei Giuristi della Svizzera, Socio onorario dell'Istituto di diritto romano di Roma e Membro della Società medico-legale di New York.

16. Commendatore della Corona d'Italia, Cavaliere Ufficiale dei SS. Maurizio e Lazzaro, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine della Corona di Prussia, Cavaliere dell'Ordine dell'Aquila Rossa di Germania; sulle onorificenze, come sui titoli, cfr. *Nella morte*, 518, accessibile online.

2. Il suo magistero

Il portato più significativo del magistero di Serafini che si intreccia con la storia nazionale è l'attività di mediazione da lui svolta tra la dottrina pandettistica e la scienza giuridica italiana. Fino a quel momento, e quindi fino ai primi decenni del secolo, quest'ultima era stata fortemente attratta dal modello francese, riducendosi – a parere di Landucci – a «parafrasi di commenti de' codici francesi¹⁷». Per descrivere il percorso che – secondo Serafini, nel suo lucido progetto fin dall'inizio del suo magistero – avrebbe portato al Rinascimento del diritto romano¹⁸ e, al contempo, al Risorgimento della scienza giuridica sembra possibile, per quanto mi consta, distinguere tre linee portanti: l'attenzione alla didattica concepita anche per i pratici del diritto con la produzione di manualistica a partire dal 1857, la prolusione alla Sapienza del 1871 e la direzione dell'Archivio giuridico a partire dal 1869.

2.1. La didattica nel dialogo con la prassi

La didattica costituiva per Serafini una delle priorità del suo magistero¹⁹. Fin dall'inizio si dedicò anche alla produzione di manuali, pubblicando già nel 1857 alcune aggiunte alle lezioni²⁰ e poi nel 1858 un'opera istituzionale essenziale in due volumi²¹. Già in quest'opera risulta evidente l'intento di Serafini di parlare anche ai pratici del diritto, per i quali, a suo modo di vedere, l'approccio storico-giuridico era imprescindibile per la pratica²². Solo innalzando il livello della pratica si poteva valorizzare la scienza. L'attenzione di Serafini alle esigenze della prassi risulta anche dalla sua produzione non manualistica. Pubblica infatti poco dopo due delle sue opere più significative e più incisive²³: nel 1861 il 'Trattato delle obbligazioni secondo i principi del diritto romano, della giurisprudenza e delle moderne legislazioni' e l'anno dopo il suo contributo in tema di telegrafo²⁴, che suscitò grande interesse in un momento in cui non c'era letteratura in materia e fu tradotto in varie lingue²⁵.

17. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 16.

18. Così LANDUCCI, *Filippo Serafini (10 aprile 1831-10 aprile 1931)*, 121.

19. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 30: «Gli scolari furono la sua seconda famiglia...».

20. SERAFINI, *Aggiunte*.

21. SERAFINI, *Elementi*.

22. SERAFINI, *Del metodo*, 207.

23. Cfr. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 17 s., che evidenzia come il suo importante contributo alla dogmatica sia da identificarsi soprattutto in queste due opere.

24. SERAFINI, *Il telegrafo*.

25. Cfr. *Der Telegraph* e *Le télégraphe*.

La combinazione tra carattere ‘scientifico’ e ‘pratico’ diventa ancora più evidente nel corposo manuale di Istituzioni²⁶, in cui viene proposto un vero e proprio confronto con il diritto vigente²⁷. Alla prima edizione del 1870 ne seguirono altre nove e il volume divenne uno dei punti di riferimento a livello nazionale, continuando ad essere attualizzato anche dopo il 1897, e quindi dopo la sua morte, fino al 1920, formando così generazioni di giuristi²⁸.

In merito alla didattica è celebre la lettera che gli indirizzò Scialoja nel 1881. Era inviata a Serafini come Direttore della rivista e non testimonia un diverbio²⁹, anzi – almeno apparentemente – una comunione di propositi³⁰ nel mettere al centro dell’insegnamento del diritto romano sia la deduzione dai principi astratti per risolvere i problemi particolari, sia la ricerca diretta sulle fonti, la base su cui si innalza tutto l’edificio³¹. Il proposito di Scialoja è quello di fare riemergere le antiche vie di sviluppo, rifiutando l’attualizzazione con riguardo ai segmenti normativi, ma accettandola per quanto riguarda principi e metodi. La sua idea di fondo è che – e qui può rinvenirsi la divergenza di intenti rispetto a Serafini – gli insegnamenti romanistici non dovevano solo costituire un commentario al diritto vigente; è piuttosto la forma del ragionamento antico il dato fondamentale per educare i nuovi giuristi e per bandire generalizzazioni e forzature delle fonti che derivano da un’impostazione eccessivamente sistematica³².

26. SERAFINI, *Istituzioni*.

27. Il modello del confronto con il diritto vigente non era sconosciuto, era infatti diffuso in Francia e Austria ad inizio Ottocento: cfr. per esempio GUGINO, *Istituzioni* e FOSCHINI, *Lezioni*.

28. BIONDI, *Diritto romano*, 302.

29. Sulle successive tensioni con Scialoja originatesi dal concorso a cattedra dell’Università di Roma, si veda diffusamente TALAMANCA, *Un secolo*, XC.

30. Così SCIALOJA, *Sul metodo*, 494: «Ma perché parlerei più a lungo a lei, illustre Prof. Serafini, della necessità dell’esegesi dei testi e dell’eccitare gli studenti alla ricerca propri; a lei che nel Seminario dell’Università di Pisa, ha con tanto profitto attuati questi due principalissimi mezzi d’insegnamento?». La lettera è stata spesso ripresa dalla letteratura successiva: si vedano, tra altri, AMARELLI, *L’insegnamento*, 59 nonché MARRONE, *In difesa*, 19.

31. SCIALOJA, *Sul metodo*, 493.

32. Scialoja mise poi in pratica quello che è considerato essere il suo manifesto, concentrando la sua ricerca scientifica anche sui problemi filologici, sulla ricostruzione di testimonianze epigrafiche e papiracee e sulla nuova edizione critica del Digesto del 1931; sul tema cfr. LOVATO, *Diritto romano*, 11.

2.2. Il metodo scientifico positivo

È nella sua prolusione alla Sapienza che Serafini espone l'importanza per la scienza giuridica del metodo scientifico positivo. In un periodo in cui l'archeologia minacciava di prevalere sul diritto e l'erudizione rischiava di sofferocare³³, lo studioso sostiene la necessità di fare uso nel diritto del «metodo sperimentale a cui le scienze fisiche debbono la loro vita e il loro sviluppo³⁴» e cioè «l'esercizio continuo di un'osservazione calma, accurata ed imparziale dello svolgimento di tutti i fatti che costituiscono la vita giuridica di un popolo³⁵» in modo da portare a generalizzazioni che meglio possono rispondere alla verità e alla dignità della scienza. Tale metodo, sviluppato dalla «dotta Germania³⁶», doveva essere assimilato e trasformarsi in un «generale e fecondo produrre³⁷» come meta del risorgimento scientifico in Italia. Serafini paragona l'influenza della scuola germanica sulla scienza italiana all'impatto che ebbe la scuola bolognese sulla giurisprudenza europea³⁸, in cui il diritto romano divenne l'elemento civilizzatore dell'Europa uscente dalle tenebre³⁹. L'impatto che la scuola bolognese ebbe – a suo dire – sulla giurisprudenza europea era paragonabile a quello che la scuola germanica stava avendo sul diritto a lui coevo⁴⁰.

Emerge chiaramente il suo proposito di collegare la libertà conquistata al risorgimento della scienza giuridica. Il forte senso nazionalistico della sua prolusione è del resto evidente ed è paradigmatica nelle parole conclusive: «Come abbiamo rivendicato dallo straniero la nostra terra, rivendichiamo il culto d'una scienza che qui ebbe la culla e raggiunse l'apogeo di sua grandezza⁴¹».

Al contempo la prolusione a Roma è un suo manifesto culturale in relazione agli studi romanistici, al loro insegnamento e al loro significato in rap-

33. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 13.

34. SERAFINI, *Del metodo*, 5.

35. SERAFINI, *Del metodo*, 5.

36. SERAFINI, *Del metodo*, 4.

37. SERAFINI, *Del metodo*, 4.

38. SERAFINI, *Del metodo*, 5.

39. SERAFINI, *Del metodo*, 17, 20.

40. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 13 ss., che vede nel magistero del maestro addirittura un Risorgimento di studi da identificarsi come il terzo momento storico di riscatto e di rifioritura del diritto romano, dopo *in primis* il risveglio nello studio delle fonti del diritto a Bologna, coevo al trionfo della nostra lingua con Dante Alighieri, e *in secundis* gli studi dell'Alciato e la Scuola culta nel Quattrocento e Cinquecento.

41. SERAFINI, *Del metodo*, 17, 20.

porto all'intervenuta codificazione del diritto civile. Il popolo che si faceva nazione doveva riconoscere il primato al diritto romano, il diritto di Roma antica come terra sacra del diritto⁴². Serafini paragona il diritto romano ai monumenti della classica antichità⁴³. L'impatto che questi ebbero su letteratura, poesia, belle arti delle epoche successive è infatti giudicato da lui comparabile con l'impatto che il diritto romano esercita anche sulla scienza giuridica a lui coeva. Ciò costituisce una gloria incontestata dell'antica Roma, ma in quanto tale – in una linea di continuità – gloria particolare dell'Italia.

Nella sua prolusione Serafini fa riferimento ai suoi diretti *antecessores*, ai maestri da cui ha appreso il diritto nella misura in cui è in grado di trasmetterlo agli studenti. Punto di riferimento è per lui soprattutto l'opera di Carl Friedrich von Savigny, di cui Serafini condivide la tendenza anti-legislativa. Il diritto è promanazione della coscienza nazionale, la fonte del diritto non è il capriccio del legislatore, ma il genio individuale della nazione⁴⁴. Lo studio del diritto comincia dalla conoscenza del passato. «Ma, si dice, l'Italia ha i suoi codici⁴⁵»; ciò non comporta che diventi tutto inutile. Pensare che il diritto si esaurisca nei codici è prodotto di «fisime di cervelli malati⁴⁶», in quanto non dipende certo dalla codificazione il miglioramento della giurisprudenza di un popolo. Il giurista non può diventare un «gretto leguleio», deve guardare non solo all'onnipotenza del legislatore, ma a come il diritto si è formato in una nazione e quindi al suo diretto passato.

2.3. La traduzione delle opere tedesche

Serafini seguì l'esempio del suo maestro Conticini nel tradurre dal tedesco la letteratura pandettistica con l'obiettivo di metterla a disposizione del pubblico italiano⁴⁷. Conticini aveva tradotto per primo, nel 1839, il trattato di Savigny sul possesso⁴⁸, opera ritenuta «determinante nell'imprimere, sul piano metodologico e ricostruttivo, un indirizzo pandettistico agli studi di diritto

42. SERAFINI, *Del metodo*, 15.

43. SERAFINI, *Del metodo*, 19.

44. SERAFINI, *Del metodo*, 11.

45. SERAFINI, *Del metodo*, 10.

46. SERAFINI, *Del metodo*, 10.

47. TALAMANCA, *Un secolo*, XC. Il massiccio lavoro, intrapreso da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa, che tradussero il 'Lehrbuch des Pandektenrechts' di Windscheid e quello svolto da Vittorio Scialoja, che tradusse il 'System des heutigen Rechts' di Savigny, seguivano la scia dell'iniziativa intrapresa da Serafini.

48. Vedi VON SAVIGNY, *Il diritto del possesso*.

romano e civile⁴⁹» e poi, nel 1841, dello stesso Savigny il saggio ‘Sulla vitalità del neonato qual postulato della sua capacità giuridica’.

Serafini prese le mosse dalla traduzione di uno dei suoi maestri tedeschi e cioè da quella del ‘Lehrbuch des Pandektenrechts’ di Ludwig Arndts in tre volumi, il primo pubblicato con il titolo ‘Trattato delle pandette del Cav. Lodovico Arndts. Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, vol. 1, parte prima’ nel 1872⁵⁰. La traduzione fu completata e ne uscirono poi diverse edizioni⁵¹. Quella pubblicata a partire dal 1882, a dieci anni di distanza dalla prima, si presentava ormai profondamente diversa dall’originale tedesco. Serafini non si limitò a tradurre, ma redasse anche note e commenti a vantaggio soprattutto dei pratici del diritto⁵². Lo stesso Arndts affermò che il lavoro di Serafini aveva persino superato il suo pensiero e prodotto un migliore lavoro⁵³.

Nel 1876 Serafini pubblicava le lezioni di Conticini⁵⁴, anche se diede alle stampe solo il primo volume dedicato al Diritto di famiglia. Queste lezioni erano impregnate di metodo pandettistico e furono pubblicate a Pisa postume⁵⁵, anche se verosimilmente erano già pronte prima della morte se, nel rifiutare la posizione offertagli a Padova, Conticini era stato esortato addirittura da Savigny a pubblicare il testo delle sue lezioni. Un colpo apoplettico glielo avrebbe impedito⁵⁶ e la pubblicazione sarebbe stata resa possibile grazie all’impegno di Serafini. Esistevano sì altri lavori in lingua italiana, secondo Serafini, ma competevano a fatica con le opere tedesche.

Ancora più impegnativa fu la decisione di Serafini di tradurre la ‘Ausführliche Erläuterung der Pandekten’⁵⁷, che non era una sintesi, ma una trattazione analitica. In questo Serafini dimostra di essersi fatto carico del compito di traduzione come se si trattasse di una missione. Peraltro, proprio con questa monumentale testimonianza dell’*usus modernus*, lo studioso ha l’opportuni-

49. MAZZACANE, *Conticini Pietro*, 493.

50. *Le Pandette di Lodovico Arndts*, volumi 3, Bologna, Fava e Garagnani, 1872-1874.

51. *Trattato delle Pandette*.

52. Sull’attività che Serafini svolse qui tipicamente di tradurre e ‘interpolare’, cfr. FURFARO, *Recezione*, 190.

53. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 20.

54. CONTICINI, *Lezioni di Pandette*, Introduzione § 1. Nozione del *ius commune*.

55. MAZZACANE, *Conticini Pietro*, 493.

56. MAZZACANE, *Conticini Pietro*, 493.

57. Serafini ne dà notizia in RISG I (1886) 506 s.

tà di attestare grandi capacità organizzative⁵⁸. A quest'opera collaborarono molti suoi allievi e Serafini si occupò del settimo volume, quello relativo alle servitù⁵⁹: i primi volumi sarebbero stati pubblicati nel 1888⁶⁰ e la traduzione fu completata nel 1909⁶¹. Nel frattempo sarebbero apparsi altri tomi dell'originale tedesco e il proposito iniziale di completare la traduzione dell'intera opera non poté trovare attuazione.

Prova la determinazione e il progetto di lungo termine di Serafini una lettera del 18 novembre del 1896, come direttore dell'Archivio giuridico e senatore, inviata da Pisa, in cui in tedesco⁶² riferiva di avere avuto l'autorizzazione a tradurre i volumi 41 e dal 30 al 32 e la richiedeva ora per il quarantatreesimo volume, quello in materia di interdetti.

Dunque, Serafini è uno dei motori del progetto di divulgazione, traduzione e annotazione in italiano della produzione dei pandettisti tedeschi⁶³. L'intervento culturale ebbe talmente successo da fare qualificare Serafini «l'anello di congiunzione tra la letteratura tedesca e l'italiana⁶⁴». Il suo ruolo come continuatore della scuola tedesca, che al contempo conservava la mente italiana (le sue note al manuale di Arndts sono una prova concreta di questo orientamento) e riusciva a dare nuovo vigore allo studio del diritto positivo moderno con fecondità per la codificazione italiana e le compilazioni dei codici di altre nazioni, venne messo in evidenza in occasione della sua commemorazione in Senato nelle parole dell'allora ministro della pubblica istruzione Emanuele Gianturco⁶⁵. Serafini non si limitava a tradurre, ma prestava attenzione al pensiero italico che non doveva snaturarsi sotto l'impatto della

58. «Organizzatore geniale e fortunato» lo definisce ROCCO, *La scienza*, 290.

59. VON GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung*, Prefazione, VI, in cui si evidenzia lo scopo pratico della traduzione per giudici, avvocati e, in generale, pratici del diritto.

60. Sui tempi più lunghi rispetto a quelli che Serafini aveva previsto quando affermava che nel corso dell'anno sarebbero apparsi i primi dodici volumi e si sarebbe completata la traduzione dell'impresa di Glück, si veda TALAMANCA, *Un secolo*, XC.

61. TALAMANCA, *Un secolo*, XC.

62. Lettera di Filippo Serafini del 25.03.1896 ©Kalliope – Verbundkatalog. Qualche imprecisione grammaticale della lettera prova che il suo dominio della lingua tedesca – verosimilmente a causa del mancato esercizio quotidiano – non era più impeccabile.

63. Sul miglioramento della cultura giuridica italiana grazie al metodo scientifico proposto e applicato da Serafini, si vedano le pagine, pur critiche per altri versi, di TALAMANCA, *Un secolo*, XCIV.

64. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 19.

65. Cfr. *Nella morte*, 518.

scienza tedesca; l'obiettivo era liberare il pensiero romano da astrazioni e teorie aprioristiche⁶⁶. Era contrario all'imitazione tedesca, che invece si sarebbe avuta nel ventennio tra la sua morte e l'inizio della prima guerra mondiale, quando la dichiarazione di guerra di Austria e Germania avrebbe ancora cambiato le cose⁶⁷. Il rinnovamento di cui Serafini si fece promotore puntava, con l'aiuto della letteratura germanica, a riscoprire la propria tradizione per trasformare gli studi di diritto civile e commerciale ed elevarli a grande altezza⁶⁸, contribuendo a formare la Pandettistica italiana.

2.4. La direzione della rivista 'Archivio giuridico' (1869)

Nelle parole di Landucci il ruolo di Serafini sarebbe coinciso con «l'unione alla patria del patriottico Trentino dal Brennero al Garda, della Venezia Giulia sino alle perle del nostro orientale Adriatico». Nel descriverlo l'allievo continua, affermando «antesignano ne fu il vostro figlio illustre, o cittadini di Preore, e suo peculiare strumento l'Archivio giuridico⁶⁹». Con l'Archivio giuridico Serafini, usando le parole di Landucci, aprì «nobile arringo agli studiosi d'Italia⁷⁰» tale per cui la rivista dopo l'unità d'Italia fu «la prima ampia palestra di scritti storico-giuridici⁷¹».

Il veicolo più efficace del rinnovamento da lui voluto, nel senso dello studio del diritto romano con criteri dogmatici⁷², per Serafini fu proprio la rivista, da lui diretta per decenni a partire dal 1869⁷³ fino alla sua morte. Già durante il magistero pavese, dal 1868, lo studioso aveva collaborato all'Archivio giuridico fondato da Pietro Ellero e firmato uno dei primi articoli del primo volume. Fu anche condirettore della rivista 'La legge' insieme a Giuseppe Saredo dal 1870 e condirettore della rivista 'Diritto commerciale' dal 1883 con David Supino. In relazione all'Archivio giuridico, sebbene si ritenga che Serafini ne sia divenuto direttore misteriosamente⁷⁴, esiste una lettera riportata da Landucci che sembra testimoniare il passaggio di consegne da Ellero a Serafini:

66. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 13 s.

67. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 20.

68. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 16.

69. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 15.

70. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 14.

71. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 14.

72. TALAMANCA, *Un secolo*, LXXXVI.

73. *Archivio Giuridico*, volumi 25, Bologna e Pisa 1868-1880.

74. TALAMANCA, *Un secolo*, LXXXVI, che evidenzia come nulla risulti dalla rivista in merito al fatto che Serafini in meno di due anni ne divenne proprietario e responsabile.

«Testimonio e grato sempre dello zelo affettuoso e infaticabile, con cui mi consigliavi ed assistevi, so che questa eredità è a te dovuta come a legittimo successore. [...] Che l'Archivio giuridico si serbi sempre nelle serene ed alte regioni della scienza, sopra le bieche passioni e civili interessi di mestiere, ad unico servizio della giustizia e ad unico decoro della patria⁷⁵». Secondo Landucci, Serafini avrebbe scrupolosamente tenuto fede all'appello rivoltoagli⁷⁶.

Il metodo scientifico positivo, proposto da Serafini quale superamento di uno studio storico del diritto romano, trovò riscontro anche negli assetti della rivista⁷⁷. Nei volumi dal XXXIV al LII (dal 1885 al 1894) comparve una rubrica dal titolo 'Il diritto romano nella giurisprudenza' da lui stesso curata fino al 1887⁷⁸ e ripresa poi da Giovanni Brunetti⁷⁹ (volume XLVI del 1891 e LV del 1895). A Serafini sembra ascrivibile l'affermazione: «lo studio del diritto romano ha da mirare essenzialmente a dar base ad una serie di scuole di diritto civile italiano⁸⁰». Dal LIX volume la rivista ha assorbito nel titolo il nome del suo illustre Direttore, che da allora fino ad oggi è denominata 'Archivio giuridico Filippo Serafini'.

3. La partecipazione ai lavori della codificazione svizzera (1874-1883)

L'intensità del dialogo che Serafini ebbe con il mondo di lingua tedesca è dimostrata anche dal suo coinvolgimento nei lavori del Codice svizzero delle Obbligazioni, entrato in vigore nel 1883. È una fase meritevole almeno di breve menzione in questa sede per illuminare meglio la dimensione transnazionale di Serafini.

La codificazione civile fu il primo tentativo di armonizzazione della legislazione relativa all'intero territorio svizzero e costituisce ancora oggi parte del Codice civile svizzero, promulgato come unica codificazione nel 1911 e ancora vigente. Prima di questa prima armonizzazione legislativa che fu limitata al diritto delle obbligazioni, vi erano state sostanzialmente tre codificazioni locali: una vicina al Codice francese adottata nei cantoni di Ginevra, nel Val-

75. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 15.

76. LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 16. Per l'idea che Serafini non avrebbe invece percorso il cammino pensato dal suo fondatore e avrebbe piegato la rivista al rinnovamento degli studi di cui si faceva portatore, si veda TALAMANCA, *Un secolo*, LXXXVI.

77. TALAMANCA, *Un secolo*, XCIII.

78. TALAMANCA, *Un secolo*, XCIII.

79. Brunetti fu allievo di Serafini a Pisa e divenne poi professore di diritto civile.

80. TALAMANCA, *Un secolo*, XCIV.

lese, nel Ticino, nel Vaud e in quello di Friburgo, una avvicinata all'ABGB adottata nei cantoni germanofoni, con in prima linea quello di Berna, e infine il Codice civile zurighese, che ha rappresentato la codificazione cantonale maggiormente influenzata dalla scuola storica e dalla pandettistica. È nel 1874 che una revisione costituzionale consentì che al legislatore federale venisse riconosciuta la competenza legislativa per certi settori del diritto privato, in particolare per il diritto delle obbligazioni, per il diritto commerciale e per il diritto cambiario. Serafini fu ufficialmente parte della commissione solo nel 1881. Questa, nominata dal Dipartimento di Giustizia, oltre che da lui, fu composta dai presidenti dei due rami del Parlamento e da Ernest Lehr, professore a Losanna⁸¹. La circostanza che Serafini già lavorasse da anni al progetto è provata dalla motivazione che venne ufficialmente data relativamente alla scelta dei due professori universitari: entrambi avevano già dimostrato qualità nel corso dei lavori ed era sostanzialmente impossibile trovare studiosi che conoscessero altrettanto bene i protoprogetti del Codice⁸². Serafini si occupò in particolare della redazione in lingua italiana del Codice delle obbligazioni⁸³.

Un'altra conferma del coinvolgimento di Serafini ai lavori del Codice svizzero deriva dal suo contributo del 1874 'Studio comparativo delle Legislazioni civili della Svizzera' che consente di datare l'inizio del suo impegno con la partenza dei lavori stessi. Il saggio offre una visione d'insieme dei profili principali di diritto privato su cui era necessaria un'armonizzazione⁸⁴. Si sofferma in particolare sull'opportunità di una regola in tema di sopportazione del rischio che tenesse conto della perfezione del contratto (*periculum est emptoris*) e non invece della titolarità della proprietà⁸⁵. Descrive inoltre come nella prassi esistesse già un certo consenso nel senso che rischio e pericolo del

81. EUGSTER, *Die Entstehung*, 111. Sulla composizione delle commissioni si vedano SCHNEIDER - FICK, *Das Schweizerische Obligationenrecht*, 4 e 16.

82. Lettera del Dipartimento di Giustizia al Governo dell'11 Marzo 1881 «Die beiden letzteren haben sich, wie bekannt, schon bis dahin in hervorragender Weise bei der Kodifikation beteiligt und es sind, außer dem Redaktor Prof. Fick, kaum andere Personen zu finden, welche mit dem Entwurfe im ganzen und einzelnen in gleicher Weise vertraut wären, wie die vier Vorgeschlagenen», su cui si veda EUGSTER, *Die Entstehung*, 111.

83. SERAFINI, *Legge Svizzera*; alla revisione del testo, divenuto definitivo nel 1881, collaborarono poi anche Biagio Brugi, Pietro Frugoni, David Supino e Carlo Battaglini: cfr. *Schweizerisches Obligationenrecht, Dossier des Bundesarchivs*, E22/2099. In generale, sul plurilinguismo del Codice svizzero, si veda GUTZWILLER, *Der Standort* 301.

84. SERAFINI, *Studio*, 418.

85. SERAFINI, *Studio*, 422.

deterioramento o del perimento della cosa non dovessero dipendere «necessariamente dal passaggio di proprietà, ma da altri principi⁸⁶», evidenziando anche che «le divergenze» nel trasferimento tra cantoni d'origine latina e cantoni della Svizzera tedesca «sono minori di quel che si crede⁸⁷».

Sull'ampiezza e l'impatto del contributo di Serafini sul Codice delle Obligationi svizzero non vi è unanimità di vedute. Apprezzamento fu espresso nella seduta del Consiglio degli Stati del 9 e del 18 giugno 1880⁸⁸. È stato affermato persino che la codificazione svizzera fu in gran parte lavoro dell'ingegnere giurista⁸⁹. Furono però anche sollevate critiche in merito all'effettivo contributo di Serafini⁹⁰ o rilievi sul suo ruolo di mero secondo piano⁹¹.

Non era certo comune che uno straniero partecipasse ai lavori di una codificazione nazionale. Serafini peraltro era uno studioso ormai noto al mondo di lingua tedesca e pare che il suo collegamento fosse il consigliere Welti⁹², che aveva conosciuto al tempo degli studi presso l'Università di Innsbruck. L'informazione deriva da un libello con fare canzonatorio e polemico dell'avvocato svizzero Friedrich Locher (1820-1911), che con il suo scritto intendeva colpire figure prominenti della giustizia e dell'amministrazione del cantone di Zurigo⁹³. Il libello si rivela peraltro prezioso perché trasmette

86. SERAFINI, *Studio*, 422.

87. SERAFINI, *Studio*, 422.

88. Cfr. il resoconto nel quotidiano zurighese *Neue Zürcher Zeitung*, 11 giugno 1880, Erstes Blatt, 1 s. Evidenzia la qualità del contributo di Serafini MEILLI, *Die Kodifikation*, 10 n. 3, esprimendo nel 1901 dispiacere per la circostanza di avere perso, con la sua morte, uno studioso così prezioso: «Wie schade, dass der treffliche Jurist Serafini, der uns zu früh entrissen wurde, bei der schweizerischen Kodifikation nicht mehr mithelfen kann!».

89. COSENTINI, *La riforma*, 392.

90. BROCHER, *Des transformations*, 14 s.

91. KAUFMANN, *Das Schweizerische Obligationenrecht*, 80 parla di «mässige Übersetzungsleistung» nella convinzione che il ruolo decisivo al Codice sia stato svolto dalla scienza giuridica tedesca e non da Serafini e che il saggio dello studioso pisano del 1874 relativo alla comparazione delle legislazioni civili dei cantoni costituisca in realtà solo una rielaborazione del resoconto di CARRARD, *Étude*, 133. In effetti il contributo di Serafini riprende le medesime tematiche toccate nel resoconto di Carrard (matrimonio, divorzio, potere maritale e paternità, contratto pecuniario di matrimonio, figli naturali, tutela e curatela, persone giuridiche, proprietà dei mobili e degli immobili, rapporti di vicinato e servitù prediali, registri fondiari e ipotecari, successioni), sebbene in alcuni punti, tra cui quello del *periculum est emptoris*, lo studio presenti una sua originalità.

92. LOCHER, *Geld und Recht*, 36.

93. Sull'autore, uno degli agitatori della 'demokratische Bewegung' di Zurigo, condannato nel 1899 per diffamazione dalla Corte d'Appello e scappato a Parigi, dove rimase fino alla

alcune importanti informazioni su Serafini. Efficace è per esempio, alla luce delle sue molte onorificenze, la definizione dello studioso incontrato a Lössli come «professore, dottore, cavaliere, commendatore illustrissimo Serafini»⁹⁴. Il libello ci consegna inoltre importanti informazioni sull'aspetto fisico e sulle abitudini dello studioso, come il fatto che Serafini non fosse di alta statura⁹⁵ e che fumasse il sigaro DemiHavanne. Peraltro, l'eccentrico contributo di Locher lascia intendere che, almeno dal punto di vista di questo detrattore, la partecipazione di uno straniero ai lavori della commissione suscitasse malignità e fosse vista come una via che Serafini aveva imboccato solo per accumulare proventi economici. Del resto in Svizzera Serafini era visto come 'l'italiano', mentre – è il suo detrattore a raccontarlo dopo avere assunto personalmente informazioni a Pisa – in università era invece detto 'l'austriaco'.

Tornandosi ai dati storici, Serafini cominciò a collaborare alla codificazione svizzera nell'aprile 1880, secondo la ricostruzione ufficiale dei lavori della commissione, e terminò il suo impegno nel giugno dello stesso anno. L'11 marzo del 1881 fu nominata la commissione per la redazione e il 16 marzo fu cominciata la prima revisione del testo, il 16 aprile la seconda revisione e dal 16 al 25 aprile si svolse la terza. Il 25 aprile 1881 il Dipartimento di Giustizia presentò al governo la seconda e la terza revisione del testo perché il Codice delle Obbligazioni entrasse in vigore nel 1883.

Successivamente, nel 1889, Serafini fu nuovamente coinvolto nei lavori legislativi della Confederazione. L'illustre professore italiano venne infatti chiamato a partecipare⁹⁶ alla commissione per redigere la legge federale svizzera sull'esecuzione e sul fallimento⁹⁷, sebbene sia ancora da ricostruire in che termini sia riconoscibile in concreto il suo contributo alla redazione in lingua italiana. Tale legge entrò in vigore il 1892 ed è ancora oggi diritto vigente.

fine dei suoi giorni, si veda SCHAFFNER, *Die demokratische Bewegung*, 166 e n. 71.

94. LOCHER, *Geld und Recht*, 36.

95. Sull'aspetto fisico si veda anche la testimonianza di LANDUCCI, *Filippo Serafini (1831)*, 30, che lo descrive «medio di statura» e precisa: «alta la fronte, simmetrica e ben formata la testa, piccola come quella di lord Byron, penetranti, vivacissimi gli occhi, folti fino ad età avanzata i capelli, fluente la barba dal ben arcuato mento, snello prima, mai troppo pingue».

96. *Nella morte*, 507. Significativo al riguardo è MEILI, *Die Kodifikation*, 10 n. 3, che, anche per questa legge, sottolinea l'importante contributo dato da Serafini.

97. Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom 11. April 1889, accessibile al link: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/11/529_488_529/de

4. Rilievi conclusivi

Queste brevi considerazioni confermano la centralità di Serafini quale uno dei protagonisti dell'Italia postunitaria e suggeriscono anche una possibile chiave di lettura della sua figura che, per quanto mi consta, presenta una stimolante duplicità.

Da un lato, Serafini, nato e cresciuto in territori sotto la dominazione austriaca, aveva una profonda coscienza nazionalistica, tale per cui, secondo un episodio che riferisce Landucci, non si sottrasse al rischio di spargere personalmente sangue austriaco per la libertà d'Italia.

Dall'altro lato, Serafini è colui che, per sua formazione, conosceva non solo la lingua, ma anche la cultura giuridica germanica e apprese a fondo, già a partire dagli studi universitari, il metodo pandettistico. Su questa via fu capace di aprire un dialogo costruttivo con la pandettistica tedesca per guidare la rinascita della scienza giuridica dell'Italia postunitaria. E riuscì in tale obiettivo, evitando, con grande abilità e lungimiranza, che vi fosse un appiattimento sulla scienza giuridica tedesca. Infatti Serafini fece in modo che l'esperienza straniera costituisse sì un modello, ma fosse trasferita nel contesto giuridico italico e adattata alle esigenze concrete della prassi.

Allo scopo gli furono di fondamentale ausilio due strumenti che lo accompagnarono fin dall'inizio del suo magistero: il suo impegno nella e per la didattica e la direzione di una rivista, da lui resa grande. Nella sua solida dimensione transnazionale, attestata anche dal suo coinvolgimento nei lavori della codificazione civile svizzera e della legislazione in tema di esecuzione e fallimento, Serafini dimostrò di avere capito bene quanto il dialogo scientifico tra intelligenze vada al di là di qualsiasi antagonismo nazionalistico.

Abstract: Born and raised in the Italian territory of the Austro-Hungarian monarchy, Filippo Serafini is known to have succeeded in initiating a meaningful dialogue with the German Pandectist school, leading to the rebirth of legal science in post-unification Italy. The contribution dwells on this undisputed merit of the scholar and then highlights his involvement in the work of the Swiss civil codification and legislation on enforcement and insolvency, which represents a further sign that Serafini was fully aware of how scientific dialogue between minds goes beyond any nationalistic antagonism.

Keywords: Filippo Serafini, Pandectist school, legal science, Archivio giuridico, Swiss codification.

BIBLIOGRAFIA

- AMARELLI F., *L'“insegnamento scientifico del diritto” nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, INDEX 18 (1990) 59-69.
- BIONDI B., *Diritto romano*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano. 1839-1939. Opera storica redatta da circa 200 collaboratori sotto la direzione del comitato scientifico della S.I.P.S. a cura del segretario generale prof. Lucio Silla*, Roma 1939.
- BROCHER CH., *Des transformations qui s'opèrent dans le droit civil et commercial de la Suisse*, Genève 1876.
- CARRARD H., *Étude comparative des législations civiles de la Suisse romande et celles de la Suisse allemande. Essai de conciliation de leurs principales différences*, ZBJV 9 (1874) 133-179.
- CONTICINI P., *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Pisa, Direttore dell'Archivio Giuridico, Volume I, Trattato delle persone*, Pisa 1876.
- COSENTINI F., *La riforma della legislazione civile*, Modena 1911.
- DE GUBERNATIS A., s.v. *Filippo Serafini*, in *Dizionario biografico degli scrittori contemporanei ornato di oltre 300 ritratti*, Firenze 1879, 941-942.
- EUGSTER G., *Die Entstehung des schweizerischen Obligationenrechtes vom Jahre 1883*, Diss., Weida i. Thur, 1926.
- FOSCHINI G., *Lezioni di diritto romano comparato a tutti gli articoli del Codice civile italiano dettate nella Regia Università di Macerata*, Macerata 1878.
- FURFARO F., *The revival of romanistic scholarship between the 19th and 20th century as a centralizing force in European legal history. The masterpieces of German Pandectistic literature revised by Italian translators*, Maastricht Journal of European and Comparative Law 19.2 (2012) 262-280.
- FURFARO F., *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Ottocento e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.
- GUGINO P., *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, Napoli 1873.
- GUTSWILLER M., *Der Standort des schweizerischen Rechts*, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 80 (1961) 243-321.
- KAUFMANN H.A., *Das Schweizerische Obligationenrecht und Eugen Huber*, in *Das Obligationenrecht 1883-1983. Berner Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen Obligationenrechts*, a cura di P. Caroni, Bern-Stuttgart 1984, 69-106.
- LANDUCCI L., *Filippo Serafini (1831-1897)*, Archivio Giuridico 'Filippo Serafini' 85 (1921) 9-32.
- LANDUCCI L., *Filippo Serafini (10 aprile 1831-10 aprile 1931)*, Archivio Giuridico 'Filippo Serafini' 105 (1931) 121-130.

- LOCHER F., *Geld und Recht, oder wie man eine Million stielhte*, Zürich 1891.
- LOVATO A., *Diritto romano e scuola storica nell'Ottocento napoletano*, Bari 1999.
- MARRONE M., *In difesa della sincronia*, INDEX 18 (1990) 19-24.
- MAZZACANE A., s.v. *Conticini Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVIII, Roma 1983, 490-494.
- MEILI F., *Die Kodifikation des schweizerischen Privat- und Strafrechts*, Zürich 1901.
- Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del regno nella tornata del 25 maggio 1897*, Archivio Giuridico 'Filippo Serafini' LVIII (1897) 511-520, accessibile online <http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/e56bbbe8d7e9c734c125703d002f2a0c/e5ad68b170f68d654125646f00608944?OpenDocument>
- ROCCO A., *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni 9.1 (1911) 285-304.
- SCALFI BAITO P., *Filippo Serafini di Preore. Professore universitario e senatore del regno*, Judicaria 6 (1987) 21-23.
- SCHNEIDER A. - FICK H., *Das Schweizerische Obligationenrecht sammt den Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die persönliche Handlungsfähigkeit mit allgemeinsatzlichen Erläuterungen*, Zürich 1882.
- SCHAFFNER M., *Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre. Beschreibung und Erklärung der Zürcher Volksbewegung von 1867*, Basel-Frankfurt am Main 1982.
- SCIALOJA V., *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera aperta al prof. Filippo Serafini*, Archivio giuridico 26 (1881) 486-494.
- SERAFINI F., *Aggiunte alle lezioni di Diritto romano*, Padova 1857.
- SERAFINI F., *Elementi di Diritto romano, vol. 1: Storia della Legislazione, vol. 2: Istituzioni civili*, Pavia 1858-1859.
- SERAFINI F., *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Pavia 1862.
- SERAFINI F., *Le télégraphe dans ses relations avec la Jurisprudence civile et commerciale*, Paris 1863 (traduit et annoté par Lavialle de Lameillère).
- SERAFINI F., *Der Telegraph in seiner Beziehung zum bürgerlichen und Handelsrechte*, Wien 1865 (Übersetzt aus dem Italienischen von Leone Roncali).
- SERAFINI F., *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, 2 voll., Firenze 1870.
- SERAFINI F., *Del metodo degli studi giuridici in generale e del Diritto romano in particolare. Prolusione letta il 25 novembre 1871*, Roma 1872.
- SERAFINI F., *Le Pandette di Lodovico Arndts*, 3 voll., Bologna 1872-1874.
- SERAFINI F., *Trattato delle Pandette del professor Arndts tradotto e commentato*, Bologna 1878-1880.

SERAFINI F., *Legge svizzera sulle obbligazioni e sul diritto commerciale. Progetto compilato sulla base delle deliberazioni di una commissione consultiva. Testo italiano*, Bellinzona 1880.

VON GLÜCK F.C., *Ausführliche Erläuterung der Pandekten di Christian Friedrich von Glück. F. Glück, Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell'Università di Messina, Dott. Leonardo*, Milano 1888.

VON SAVIGNY F.C., *Il diritto del possesso, Trattato civile del Sig. Dott. Cav. Federico Carlo di Savigny, Tradotto dal tedesco in italiano dall'Avv. Pietro Conticini, Prof. d'Istituzioni civili nella I. e R. Università di Siena. Nuova edizione con note e aggiunte*, Napoli 1840.

TALAMANCA M., *Un secolo di 'Bullettino'*, BIDR 30 (1988) IX-CXLVII.